Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 21 marzo 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. **107**.

Proroga del termine di ultimazione delle opere di grande derivazione di acqua dal fiume Adige, in provincia di Verona.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1933, n. 1856;

Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1715;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine per l'ultimazione delle opere di grande derivazione di acqua dal fiume Adige, in provincia di Verona, fissato prima al 31 dicembre 1942, con l'art. 4 del regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1856 e poi al 30 giugno 1943, con legge 7 dicembre 1942, n. 1715, è stabilito al 31 ottobre 1944 a tutti gli effetti previsti nello stesso citato regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — SCOCCIMARRO — BERTONE — SEGNI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1947
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 108.

Aumento del contributo annuo a carico dello Stato a favore del Fondo massa vestiario amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade statali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, con cui, fra l'altro è stato elevato a lire 1.000.000 l'annuo contributo dello Stato a favore del Fondo massa vestiario amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso fra capi cantonieri e cantonieri delle strade statali della disciolta Azienda autonoma statale della strada;

Ritenuta l'opportunità di elevare ulteriormente tale contributo alla somma di lire 2.000.000 in dipendenza dell'elevato costo dei capi di vestiario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore del Fondo massa vestiario amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade statali previsto in lire 1.000.000 dal secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, è elevato dal 1° luglio 1945, a lire 2.000.000.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 gennaio 1947, n. 109.

Proroga al 31 dicembre 1947 delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, integrative e regolamentari;

Viste le leggi: 3 giugno 1940, n. 767; 11 luglio 1941, n. 935; 12 febbraio 1942, n. 300 e 6 maggio 1943, n. 526;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e commercio, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, disposizioni già prorogate con le leggi 12 febbraio 1942, n. 300 e 6 maggio 1943, n. 526, avranno vigore sino al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — BERTONE — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 110.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa « G. Chiarini » di Chieti.

N. 110. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa « G. Chiarini » di Chieti viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 111.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di via Frattini in Mantova.

N. 111. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di via Frattini in Mantova viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 112.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Cortona (Arezzo).

N. 112. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Cortona (Arezzo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947.

Radiazione dal quadro del naviglio dello Stato della motosilurante « 64 ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

La motosilurante « 64 » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Marina n. 5, foglio n. 241

(1332)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi ausiliarie, del motoveliero « Delia ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il motoveliero « Delia », di stazza lorda tonn. 36,50, iscritto al n. 211 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi ausiliarie, dalle ore nove del 6 agosto 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Marina n. 5, foglio n. 243

(1349)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1947.

Variazioni nella composizione della Commissione per la regolamentazione del titolo 4°, libro 2°, del Codice postale e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti i propri decreti n. 2358 del 21 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1942, registro n. 27, foglio n. 134, e n. 1356 del 10 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1945, registro n. 2, foglio n. 164, riguardanti il funzionamento della Commissione per la regolamentazione del titolo 4°, libro 2°, del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Considerato che il membro segretario della predetta Commissione è stato comandato in altra sede per ragioni di servizio;

Riconosciuta la necessità di assicurare il funzionamento della Commissione, per l'esame delle osservazioni pervenute dalle singole amministrazioni ed enti cui il progetto di regolamento è stato rimesso e per le eventuali conseguenti modifiche da apportare al progetto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Gennarelli Ettore, membro segretario della Commissione per la regolamentazione del titolo 4°, libro 2°, del Codice postale e delle telecomunicazioni, è esonerato da tale incarico, perchè comandato in altra sede.

Art. 2.

Il comm. Aurini Settimio è nominato componente della Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal cav. uff. dott. Giuseppe Provenza, componente della Commissione.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data, e sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1947

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1947
Registro Uff. riscontro poste n. 3, foglio n. 356. — MANZELLA

(1231)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.

Aumento delle retribuzioni al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena a decorrere dal 1° ottobre 1945.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758;
Visto il regio decreto 4 giugno 1935, n. 497;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 171;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni in vigore al 30 settembre 1945 per il personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 171, sono aumentate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, come segue:

del 130 %, le prime L. 10.000 annue lorde;
del 120 %, la quota eccedente le L. 10.000 fino alle L. 20.000 annue lorde;
del 100 %, la quota eccedente le L. 20.000 fino alle L. 30.000 annue lorde;
dell'80 %, la quota eccedente le L. 30.000 annue lorde.

Sull'importo lordo mensile di ciascuna retribuzione risultante dall'applicazione del presente comma, si opera l'arrotondamento per eccesso della frazione di lire cinquanta elevandola a L. 50.

Art. 2.

A favore del personale indicato nel precedente articolo è istituita, dal 1° ottobre 1945, una indennità mensile di caro-vita di L. 5000 lorde.

Nei riguardi del personale celibe o nubile di età inferiore a 30 anni che conviva con il padre non inabile al lavoro, l'importo della indennità di caro-vita è di L. 4000 mensili lorde.

Nei riguardi del personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'importo di detta indennità di caro-vita è di L. 2000 lorde se celibe o nubile o vedovo senza prole minorenne, e di L. 2500 se coniugato o vedovo con prole minorenne, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento di cui ai primi due comma del precedente articolo, sempre che esigenze di servizio non rendano indispensabile la consumazione in natura.

Qualora la somministrazione in natura riguardi una parte soltanto dei pasti giornalieri, detti importi di L. 2000 e di L. 2500 saranno aumentati proporzionalmente.

Nei riguardi del personale per il quale si verifichino ambedue le condizioni di cui ai precedenti comma secondo e terzo, l'importo dell'indennità di caro-vita predetta è di L. 1500 mensili lorde.

Nei riguardi del personale maschile coniugato e del personale vedovo con prole minorenne, l'indennità di cui sopra è aumentata di una quota complementare di L. 900 mensili lorde per la prima persona a carico e di L. 300 mensili lorde per ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie ed i figli minorenni.

Agli effetti del precedente comma non si tiene conto proprio della indennità di caro-vita (anche se quale dipendente da altro ente pubblico o di diritto pubblico o parastatale), nè dei figli minorenni coniugati, nè dei figli minorenni che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private o siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a lire 3000 mensili, nè, infine, dei figli minorenni ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare.

Al dipendente che non abbia fratelli o sorelle maggiori di lui con propri redditi a qualsiasi titolo ed i cui genitori siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle due prime categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento, e che risultino conviventi ed a carico, spetta, per ciascun genitore, una quota complementare di L. 300 mensili lorde.

Art. 3.

Sono estese al personale aggregato, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 4.

Sono soppressi, dal 1° ottobre 1945, gli assegni appresso indicati:

a) l'aggiunta di famiglia;
b) l'integrazione temporanea;
c) l'aumento dell'integrazione temporanea;
d) l'assegno a titolo di razione viveri.

Art. 5.

Per il personale retribuito parzialmente e integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 6.

Il trattamento economico risultante dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto è dovuto soltanto a coloro che prestino la loro opera per almeno sei ore giornaliere, da accertarsi mediante dichiarazione rilasciata personalmente e sotto la propria responsabilità dell'autorità dirigente dalla quale il personale aggregato dipende. Tuttavia a coloro del predetto personale aggregato, i quali prestino la loro opera per un numero di ore inferiore alle sei ore giornaliere, i benefici economici risultanti dalle disposizioni del presente decreto saranno commisurati ad un sesto dello importo normale giornaliero per ogni ora di servizio prestato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947
Registro Giustizia n. 5, foglio n. 43.

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pula (Cagliari) e di Orune (Nuoro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Serra Pietro fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pula (Cagliari).

Il sig. Pala Giov. Antonio fu Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1194)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bonito (Avellino), Savignano di Puglia (Avellino), Colle Sannita (Benevento) e Castelcivita (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli, sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Antonio Fiore fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonito (Avellino).

Il dott. Gaetano Squillante fu Giuseppe Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Savignano di Puglia (Avellino).

Il sig. Nicola Basilone di Giorgio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colle Sannita (Benevento).

Il sig. Giuseppe Scaramella fu Francescantonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelcivita (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1195)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1947.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale della agricoltura in Treviso.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1190)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1947.
Costituzione in Cagli della « Banca popolare di Cagli ».

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni in data 28 settembre 1946 dell'assemblea dei soci sottoscrittori della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cagli (Pesaro-Urbino);

Visto il certificato del Tribunale di Urbino in data 21 dicembre 1946, comprovante l'avvenuta omologazione delle deliberazioni assembleari suddette;

Decreta:

La Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cagli, è autorizzata a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, ed è iscritta nell'albo delle aziende di credito di cui all'art. 29 del regio decreto-legge stesso, con il numero 4444.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1220)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1947.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Udine.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Udine, approvato con decreto del Capo del Governo in data 6 gennaio 1939;

Viste le proposte di modificazioni del predetto statuto, deliberate dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Udine, nelle sedute del 3 gennaio e 12 dicembre 1946;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Udine, ente morale con sede in Udine, è modificato come appresso:

Gli articoli 26 e 33 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 26. — Il tasso di interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie e le modalità che regolano le operazioni di versamento, di prelevamento, di capitalizzazione degli interessi, in relazione all'applicazione delle valute ed ai limiti di disponibilità vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca emanate dalle superiori autorità.

Le frazioni di lire rimangono infruttifere.

Art. 33. — I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone od enti i quali dimostrino di appartenere alle categorie previste dalle « Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca ». Anche per quanto concerne il limite del credito fruttifero valgono le disposizioni contenute nelle « Condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca ».

Gli articoli 32, 37 e 42 sono soppressi.

E' introdotto il nuovo art. 45-*bis* del seguente tenore:

Art. 45-*bis*. — Eccezionalmente, quando si tratti di nominativi di notoria indiscussa solvibilità e nel limite del fido di L. 500.000 complessivamente per ciascuna persona od ente, potranno, nelle operazioni indicate nei paragrafi *d*) e *f*) dell'art. 43, ammettersi cambiali con una sola firma. Potranno inoltre concedersi aperture di credito assistite da fidejussioni o con la sola obbligazione chirografaria del correntista nei limiti di fido, rispettivamente, di L. 1.000.000 e di L. 500.000.

Le operazioni di cui al presente articolo, nel complesso, non eccederanno il 7 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1218)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1947.
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Torricella Sabina (Rieti).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1946, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Torricella Sabina (Rieti) e nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Torricella Sabina (Rieti) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sino al 18 luglio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1219)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Sottoposizione al vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di alcuni immobili siti nel comune di Moncalieri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 gennaio 1944, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le località indicate nell'annesso elenco situate nel comune di Moncalieri;

Riconosciuto che gli immobili cennati presentano cospicui caratteri di bellezza naturale;

Considerato infine che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'Albo del comune di Moncalieri, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchesia;

Decreta:

Gli immobili indicati nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco redatto dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino, nel quale sono indicati i dati sotto i quali gli immobili in questione figurano riportati in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Sovrintendenza ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Moncalieri.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune, ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Sovrintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'Albo del Comune interessato.

Roma, addì 26 febbraio 1947

Il Ministro: GONELLA

Elenco delle località site nel comune di Moncalieri che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nella sua seduta del 5 gennaio 1944 ha deciso di porre sotto il vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

1. Il piazzale del Castello e tutta l'antistante via pubblica.
2. Il viale detto del Re in tutta la sua larghezza e lunghezza.
3. Il viale detto della Regina per tutta la sua lunghezza e larghezza, compreso i terreni segnati nella mappa catastale foglio V, coi numeri 78, 81, 82.
4. La strada vicinale detta delle Rebaude fino al suo gomito verso ovest.
5. I terreni e le costruzioni compresi fra il viale del Re, quello della Regina e la strada delle Rebaude.

Dati catastali foglio V, numeri 39 43 45 49 47 50 - 51 52 53 55 59 60 56 54 57 58 65 61 62 63 - 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77.

(1208)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1947.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1945, col quale è stato provveduto alla nomina dell'avv. Enrico Rossi a commissario del Consorzio agrario di Benevento;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico al dott. Ludovico Bocchini;

Decreta:

Il dott. Ludovico Bocchini è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento in sostituzione dell'avv. Enrico Rossi.

Roma, addì 28 febbraio 1947

Il Ministro: SEGNI

(1216)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1947.
Apertura di una dipendenza in Martina Franca (Taranto) della Banca commerciale italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936. n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Martina Franca (Taranto).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1388)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1947.
Apertura di una dipendenza in Rosarno (Reggio Calabria) della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, e chiusura dello sportello di Carolei (Cosenza).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936. n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938 n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752,
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Rosarno (Reggio Calabria), contro contemporanea chiusura dello sportello di Carolei (Cosenza).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1389)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1947.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il rag. Giacinto Gambirasio è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1947

Il Ministro per l'industria e il commercio
MORANDI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1242)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1947.
Approvazione dell'undecimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, l'undecimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale:

Provincia di Ascoli Piceno: San Benedetto del Tronto (piano esteso a tutto il capoluogo oltre il vecchio quartiere alto già incluso ne. quarto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 dicembre 1945, n. 1497, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 15 dicembre 1945);

Provincia di Chieti: Lanciano (piano parziale limitatamente alla zona del capoluogo delimitata da piazza Plebiscito, via 'gorai, via Tricolle, mura della città, via Larghetto Ricci e via dei Bastioni);

Provincia di Firenze: San Casciano Val di Pesa (piano esteso a tutto il capoluogo oltre la zona di via Guarducci già inclusa nel settimo elenco approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946, n. 1375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133/2 del 10 giugno 1946);

Provincia di Piacenza: Piacenza (piano parziale limitatamente alla zona del cantone del Pozzo così cir-

coscritta: piazzale Marconi, viale dei Mille, cantone dei Tibini, cantone della Neve, via San Salvatore, piazzale Roma, via La Primogenita, piazzale della Torricella, piazzale Marconi);

Provincia di Roma: Artena (capoluogo);

Provincia di Salerno: Mercato San Severino (capoluogo e frazioni Curteri, Priscoli, San Vincenzo, Pandola, Torello, Ciorani e piazza del Galdo);

Provincia di Torino: Torino (piano parziale limitatamente alle seguenti zone del capoluogo:

1ª zona: compresa tra corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, via della Consolata, corso Regina Margherita, via Cigna, corso Emilia, corso Brescia, corso Novara, corso Tortona, piazzale Regina Margherita, lungo Po Macchiavelli, lungo Po Cadorna e Diaz, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II;

2ª zona: compresa tra stazione di smistamento delle FF. SS., via Tommaso Villa, piazza Bengasi, piazza Nizza, via Corrado Corradini, torrente Sangone, corso Fabio Massimo, corso Galileo Galilei e via Cellini;

3ª zona: compresa tra corso Peschiera, via Osasco, via Montenegro, piazza Generale di Robilant e corso Racconigi;

4ª zona: compresa tra corso Peschiera, corso Galileo Ferraris, via Cristoforo Colombo, corso Duca degli Abruzzi;

5ª zona: compresa tra corso Massimo D'Azeglio, via Pallamaglio, via Nizza, via Bidone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1947

(1342) *Il Ministro*: SERENI

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1947.

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato, in data 23 agosto 1946, n. 297;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto predetto;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1946, con la quale la Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie designa, ai sensi dell'art. 16 dello statuto suindicato, i signori avv. Antonio Mutinelli e prof. Simone Gaggia per la carica di sindaci effettivi ed il signor dott. Luigi Sabbadin per quella di sindaco supplente dell'Istituto predetto;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Mariani ed il sig. Corrado Paternò sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo, presidente del Collegio dei sindaci e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

E' approvata la designazione fatta dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie con deliberazione in data 27 novembre 1946, relativa alla nomina dei signori avv. Antonio Mutinelli e prof. Simone Gaggia a sindaci effettivi e del sig. dott. Luigi Sabbadin a sindaco supplente dell'Istituto predetto.

Tutti i suindicati componenti il Collegio dei sindaci resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1947

(1379) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1947.

Revoca del decreto 23 gennaio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale E. Possanner, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale E. Possanner con sede in Milano, corso Magenta n. 12;

Ritenuto che la titolare della suindicata ditta si trova nelle condizioni di cui al decreto 10 maggio 1946 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1946, n. 118, ed occorre quindi revocare il provvedimento di sindacato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 23 gennaio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale E. Possanner, con sede in Milano, corso Magenta n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1406)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1945, n. 17, all'art. 1, linee 3ª e 4ª ove è detto: «... per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi: » si deve leggere: «... per l'ammissione ai pubblici concorsi e per le nomine ad impieghi: ».

Il titolo del decreto medesimo, sia nel sommario che nel testo, deve leggersi: « Elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e per le nomine ad impieghi ».

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
152	11-12-1946	17085 Gab.	Bolzano	Grifei Arturo	13- 7-1910 Caldaro	Greif	—
153	6-12-1946	16684 Gab.	Id.	Verti Gisella	1-11-1913 Caldaro	Wirth	Goffredo e Leone, figli
295	22-11-1946	15734 Gab.	Id.	Maio Anna fu Paolo	28- 5-1891 Appiano	Mair	Enrico, figlio
512	Id.	16212 Gab.	Id.	Olleri Emma di Giovanni	6-11-1907 Faver (Lana)	Holler	—
513	28-11-1946	15732 Gab.	Id.	Guidi Caterina fu Giovanni	12-11-1907 - Gais (Bolzano)	Oberparleiter	—
514	22-11-1946	15952 Gab.	Id.	Ponti Romana di Giovanni	29- 1-1925 - Vallarga di Vandoies	Purer	—
515	28-11-1946	15731 Gab.	Id.	Landi Giovanni fu Goffredo	22-11-1900 Merano	Linter	Oberparleiter Caterina, moglie; Bruna, Jolanda, Lidia e Alberto, figli
516	22-11-1946	15735 Gab.	Id.	Girardi Giovanni fu Francesco (defunto)	22- 7-1888 - Appiano	Geyer	Girardi Anna fu Giuseppe nata Pircher, moglie; Erberto, Paola e Giuseppe, figli
517	Id.	15736 Gab.	Id.	Serri Francesco fu Antonio	31-10-1903 - Appiano	Spitaler	—
619	Id.	15738 Gab.	Id.	Dalmasi Giuseppina fu Giuseppe	3- 3-1912 Valle Aurina	Innerhofer	Cunegonda, figlia
620	Id.	15737 Gab.	Id.	Iainero Corrado fu Corrado	5- 9-1894 Appiano	Jaitner	Leimgruber Carolina di Giovanni, moglie
845	1- 2-1947	13843 Gab.	Id.	Giardini Tobia fu Paolo	13- 9-1879 Selva dei Molini	Hopfgartner	Hopfgartner Maria, moglie; Paola, Tobia, Alfonso, Marianna, Frida, Luigi, Emilio, Zita e Giovanni, figli; Agnese figlia di Frida, nipote
846	31- 1-1947	16171 Gab.	Id.	Masera Regina fu Francesco	28-12-1892 - Racines	Moser	Francesco ed Eribertò, figli
847	Id.	353 Gab.	Id.	Villapiana Giulio fu Edmondo	20- 7-1874 Karlsbad	Flandorfer	Weissl Amalia, moglie
848	Id.	17783 Gab.	Id.	Dalpiano Mariangelo fu Francesco	26- 4-1906 Badia	Ploner	Pitscheider Francesca, moglie; Pia Maria, Augusto, Alfredo, Paola e Gualtiero, figli
849	Id.	17911 Gab.	Id.	Piani Giovanni di Andrea	27-12-1888 - San Martino in Badia	Ploner	Helfer Maria, moglie; Rodolfo, Paoloa, Irma, Giovanni, Giuseppe, Alberto e Ervino, figli
850	25- 1-1947	354 Gab.	Id.	Grossi Luigi di Carolina	1-12-1914 - Bolzano	Graus	—
851	3- 2-1947	17227 Gab.	Id.	Eghizzi Carolina fu Francesco	10-10-1871 - Dobbiaco	Egitz	Luigia, figlia
852	Id.	17326 Gab.	Id.	Dalpiazzo Giuseppina in Gschwenter	17- 2-1912 - Trens	Fleckinger	Ilda Dalpiazzo, figlia
853	Id.	17408 Gab.	Id.	Costa Roberto fu Luigi	17- 3-1905 - Tirolo	Egger	Luigia, moglie; Luigia, Roberto, Marianna, Erminia, Rosa Rita e Giuseppe, figli
854	Id.	15865 Gab.	Id.	Cellari Anna fu Giorgio	30- 1-1874 - Sarentino	Spornberger	—
855	1- 2-1947	17546 Gab.	Id.	Dalsorbo Alfonso fu Giovanni	16-10-1897 San Giovanni di Pusteria	Elzenbaumer	Rungger Lidvina, moglie; Rodolfo, Erna, Enrico, Adolfo, Anastasia e Erta Maria, figli
856	Id.	10734 Gab.	Id.	Colli Eugenia nata Hofer	26- 6-1888 - Nova Ponente	Kalser	Luigi, Giuseppe, Francesco, Federico, Eugenia e Anna, figli; Giuseppina nata Wieser, moglie di Francesco e loro figli Maria, Giuseppina ed Anna
857	Id.	17547 Gab.	Id.	Contadini Pietro fu Giacomo	3- 2-1872 - Marebbe	Bauer	Soratrù Cunigonda, moglie; Vittoria, Davide, Francesco, Giovanni Battista, Enrico, figli
858	Id.	735 Gab.	Id.	Volpi Antonio fu Antonio	29- 5-1883 - Thal	Fuchs	Korcher Tecla, moglie; Rosa, Tecla, Antonio, Ermanno, Maria e Giuseppina, figli

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Mingrino Francesco avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 105 decisioni N. 26/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 25 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Mingrino Francesco di Giuseppe e di Leonardo Paola, nato a Calascibetta il 1° giugno 1912 e residente in Roma, via Giovanni Severano, 25, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Mingrino Francesco contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 25 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1253)

Esito del ricorso presentato da Viola Ernesto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 107 decisioni N. 97/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 17 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Viola Ernesto fu Dalmazzo e di Bozzano Emilia, nato a Genova il 22 aprile 1889 e residente in Genova, via Capraia 2-9, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Viola Ernesto contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 17 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1254)

Esito del ricorso presentato da Bucarelli Giuseppe avverso la iscrizione di Bucarelli Filippo nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 108 decisioni N. 257/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 20 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Bucarelli Giuseppe per Bucarelli Filippo (defunto) fu Vincenzo, nato a Messina il 7 dicembre 1886, deceduto il 15 novembre 1943, recapito in Roma, via Ippolito Nievo, n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visti e applicati gli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Bucarelli Giuseppe per il defunto Bucarelli Filippo e ordina la cancellazione del nome di Bucarelli Filippo dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 20 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1255)

Esito del ricorso presentato da Fracchia Aurelio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 109 decisioni N. 102/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 21 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Fracchia Aurelio fu Angelo, nato a Roma il 2 ottobre 1888 ed ivi domiciliato, via dei Valeri, n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Fracchia Aurelio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 febbraio 1946

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1256)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 99 del 28 febbraio 1947, riguardante il prezzo delle sanse, degli olii al solvente, delle oleine, delle paste di rettificazione, delle morchie e fondami e delle merci U.N.R.R.A.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 99 del 28 febbraio 1947, ha fissato come appresso per la campagna 1946-47 i prezzi per i prodotti in oggetto:

1\. — Il prezzo della sansa vergine di oliva è fissato in L. 1200 al quintale al netto dell'imposta generale sull'entrata per merce resa franco frantoio e posta su veicolo con umidità naturale resa industriale del 7 % e acidità 20 %.

I prezzi delle sanse con caratteristiche di resa ed acidità diverse da quelle indicate, da corrispondersi ai frantoiani alle stesse condizioni di cui sopra, sono fissati nella tabella in calce.

Le caratteristiche medie della sansa nelle singole Provincie restano quelle stabilite dai precedenti accordi provinciali: in mancanza di tali accordi, le decisioni relative alle caratteristiche medesime vengono prese dalla Camera di commercio industria e agricoltura competente per territorio e ratificate dal Comitato provinciale dei prezzi.

2\. — Il prezzo della sansa esausta è fissato in L. 250 al quintale per merce resa franco stabilimento di estrazione e con umidità non superiore al 30 %.

3\. — I prezzi degli oli al solvente, oleine, paste di rettificazione, morchie e fondami, vengono fissati come appresso:

L. 28.500 al quintale per l'olio al solvente a bassa acidità (acidità fino a 30° — base 20° — con una tolleranza di umidità e di impurità del 3 %);

L. 25.365 al quintale per l'olio al solvente ad alta acidità (acidità oltre 30°), per le morchie e per i fondami;

L. 35.000 al quintale di contenuto di materia grassa per le oleine e le paste di rettificazione.

Nel prezzo delle morchie e fondami è compreso il compenso da corrispondersi all'eventuale raccoglitore.

Per ogni grado di acidità in più o in meno per l'olio al solvente a bassa acidità, il prezzo sarà diminuito od aumentato dell'1 % per ogni grado di acidità; la percentuale di umidità o di impurità eccedente la tolleranza del 3 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Prezzi in lire per quintale della sansa vergine franco frantoio al netto dell'imposta generale sull'entrata.

Gradi di acidità	Resa industriale in olio				
	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %
10	1.090,38	1.391,82	1.693,26	1.994,71	2.296,15
11	1.073,94	1.372,64	1.671,34	1.970,04	2.268,75
12	1.057,50	1.353,46	1.649,42	1.945,38	2.241,34
13	1.041,05	1.334,27	1.627,50	1.920,72	2.213,94
14	1.024,61	1.315,09	1.605,57	1.896,05	2.186,53
15	1.008,17	1.295,91	1.583,65	1.871,39	2.159,13
16	991,73	1.276,73	1.561,73	1.846,73	2.131,73
17	975,28	1.257,54	1.539,80	1.822,06	2.101,32
18	958,84	1.238,36	1.517,88	1.797,40	2.076,92
19	942,40	1.219,18	1.495,96	1.772,74	2.049,51
20	925,96	1.200 —	1.474,03	1.748,07	2.022,11
21	909,51	1.180,81	1.452,11	1.723,41	1.994,71
22	893,07	1.161,63	1.430,19	1.698,75	1.967,30
23	876,63	1.142,45	1.408,26	1.674,08	1.939,90
24	860,19	1.123,26	1.386,34	1.649,42	1.912,49
25	843,74	1.104,08	1.364,42	1.624,75	1.885,09
26	827,30	1.081,90	1.342,49	1.600,09	1.857,69
27	810,86	1.065,72	1.320,57	1.575,43	1.830,28
28	794,42	1.046,53	1.298,65	1.550,76	1.802,88
29	777,98	1.027,35	1.276,73	1.526,10	1.775,48
30	761,53	1.008,17	1.251,80	1.501,44	1.748,07
31	745,09	988,99	1.232,88	1.476,77	1.720,67

MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A.:

1\. — *Semi di barbabietola da foraggio.* Facendo seguito alla circolare n. 85 del 31 dicembre scorso anno, si comunica che, allo scopo di compensare la deficienza del coefficiente di germinazione per quei quantitativi di semi di barbabietola da foraggio che non raggiungessero il minimo richiesto dell'85 % di germinazione, il prezzo di L. 157.000 alla tonnellata verrà applicato ai pesi indicati nella seguente tabella in corrispondenza dei vari coefficienti di germinazione:

Coefficiente di germinazione	Quantità di seme da consegnarsi per L. 157.000
85 %	Tonn. 1 —
80 %	» 1,06
75 %	» 1,13
70 %	» 1,21
65 %	» 1,31
60 %	» 1,42
55 %	» 1,55
50 %	» 1,70
45 %	» 1,89
40 %	» 2,13

I suddetti prezzi s'intendono per merce franco magazzini dei Consorzi agrari provinciali o dei loro agenti in Provincia, consegnata su autocarro o carretto dell'agricoltore, per peso netto, sacchi originali gratuiti.

2\. — *Seme di lino per fibra*: L. 110.000 per tonnellata su autocarro o carretto dell'agricoltore, franco magazzini Consorzi agrari provinciali, o dei loro agenti, per peso netto di merce, sacchi originali gratuiti.

3\. — *Sementi graminacee pratensi*:

Agrostis Alba, L. 94.455 per tonnellata;
Dactylis glomerata, L. 172.638 per tonnellata;
Bromus inermis, L. 87.178 per tonnellata;
Lolium perenne, L. 121.221 per tonnellata;
Festuca pratensis, L. 153.151 per tonnellata;

(franco magazzino della Federconsorzi al porto di arrivo, consegnate su vagoni ferroviari, per peso netto di merce, sacchi originali gratuiti).

4\. — *Seme di trifoglio pratense*: L. 300.000 per tonnellata di seme che abbia la minima percentuale richiesta di germinabilità dell'85 %. La scala differenziale dei pesi onde compensare la deficienza di tale coefficiente è indicata nel seguente specchio:

Coefficiente di germinazione	Quantità di seme da consegnarsi per L. 300.000
85 %	Tonn. 1 —
80 %	» 1,06
75 %	» 1,13
70 %	» 1,21
65 %	» 1,31
60 %	» 1,42
55 %	» 1,55
50 %	» 1,70
45 %	» 1,89
40 %	» 2,13

I suddetti prezzi s'intendono franco magazzini dei Consorzi agrari provinciali o dei loro agenti per merce consegnata su autocarro o carretto dell'agricoltore, per peso netto, sacchi originali gratuiti. I sacchi saranno marcati con l'indicazione della germinabilità e purezza del seme contenuto.

(1413)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Reggio Emilia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4675 dell'11 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 2.340.000.

(1357)

Autorizzazione al comune di Vicenza a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Vicenza è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5067 del 16 gennaio 1947; importo del mutuo: L. 5.500.000.

(1394)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 12 marzo 1947:

Andreatta Giovanni, notaio residente nel comune di Santa Giustina, distretto notarile di Belluno, è traslocato nel comune di Feltre, stesso distretto;

Bettoni Andrea, notaio residente nel comune di Manerba, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Calvisano, stesso distretto;

Caravaggi Ugo, notaio residente nel comune di Teglio, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Passirano, distretto notarile di Brescia;

Crespi-Reghizzi Alfredo, notaio residente nel comune di Pavia, è traslocato nel comune di Lecco, distretto notarile di Como;

Farace Leonardo, notaio residente nel comune di Roseto Valfortore, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Lucera, stesso distretto;

Bastianelli Luciano, notaio residente nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Livorno;

La Rosa Emmanuele, notaio residente nel comune di Milazzo, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Villafranca Tirrena, stesso distretto;

Ferrari Emilio, notaio residente nel comune di Gropparello, distretto notarile di Piacenza, è traslocato nel comune di Castell'Arquato, stesso distretto;

De Francesco Umberto, notaio residente nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo, e traslocato nel comune di Roseto degli Abruzzi, stesso distretto;

Baroni Luigi, notaio residente nel comune di Vezzano, distretto notarile di Trento, è traslocato nel comune di Paluzza, distretto notarile di Udine;

Pedrotti Luigi, notaio residente nel comune di Condino, distretto notarile di Trento, è traslocato nel comune di Riva, stesso distretto;

de Franceschi Carlo, notaio del comune di Rovigno d'Istria, distretto notarile di Pola, autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di San Donà di Piave, distretto notarile di Venezia, è traslocato nel detto comune di San Donà di Piave, distretto notarile di Venezia.

(1412)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Piglio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 marzo 1947, il sig. Alfredo De Jorio è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Piglio, in sostituzione del sig. Angelo Santini, dimissionario.

(1398)

Conferma del commissario della Società anonima cooperativa di consumo « Dauna », con sede in Foggia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1947, il dott. Dante Lulli è stato confermato, fino al 1° luglio 1947, nell'incarico di commissario della Società anonima cooperativa di consumo « Dauna », con sede in Foggia.

(1399)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di un arenile sito nel comune di Ascea (Salerno)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze e per il tesoro, in data 6 marzo 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 850, sita nel comune di Ascea (Salerno), facente parte del mappale n. 16 dello stesso Comune.

(1411)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 marzo 1947 N. 61

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,45
Id. 3,50 % 1902	85,80
Id. 3 % lordo	66,70
Id. 5 % 1935	93,475
Redimibile 3,50 % 1934	79,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,45
Id. 5 % 1936	94,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,875
Id. 5 % convertiti 1951	98,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	345243	350 —	Bracale Umberto di Matteo, con usufrutto a Pagliara *Maria Grazia* fu Gaetano.	Come contro, con usufrutto a Pagliara *Grazia* fu Gaetano.
Id.	404706	4.725 —	Torriani Cleofe fu Pietro, nubile, dom. a Rapallo (Genova), con usufrutto a Cuneo *Rosa* fu Cipriano, ved. Torriani Pietro, dom. a Rapallo.	Come contro, con usufrutto a Cuneo *Albina Rosa*, ecc., come contro.
Id.	346121	875 —	Amendola Rita di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Luigi, moglie di Parise Nicola fu Nicola*, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Lorenzo*, dom. a Napoli.
Id.	346119	875 —	Parise Liliana di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Luigi*, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu *Lorenzo*, dom. a Napoli.
Id.	480987	1.186,50	Abate Giovanni fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Col *Vincenza*, ved. Abate, dom. a Cagliari.	Abate Giovanni fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Col *Giovanna*, ved. Abate, dom. a Cagliari.
Id.	440306	199,50	Ogliari *Stefana* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Lograto (Brescia).	Ogliari *Guerina Stefana*, ecc., come contro.
Id.	440307	87,50	Come sopra, con usufrutto a Ogliari Giuseppe fu Stefano.	Ogliari *Guerina Stefana* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	513556	616 —	Sacro Ordine dei Minimi, con sede in Roma, con usufrutto ai coniugi Biagelli *Umberto* fu Giuseppe e Leoni Maria fu *Eduardo*, dom. a Rimini.	Come contro, con usufrutto ai coniugi Biagelli *Marino o Mario Umberto* fu Giuseppe e Leoni Maria fu *Odoardo*, dom. a Rimini.
Rend. 5 %	187440	265 —	Cataldo *Pasquale* fu *Nicola*, minore sotto la tutela di Albanese Rocco fu Vincenzo, dom. a Tricarico (Matera).	Cataldo *Pancrazio* fu *Antonio*, ecc., come contro.
Id.	206332	1.250 —	Menichini *Mario* di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre.	Menichini *Angelo Mario* di Nicola, ecc., come contro.
B. T. 5 % Serie A	10947	Cap. nom. 500 —	Schneider-Graziosi Lydia fu Raffaele, moglie di Lugli Enrico, dom. a Torino, *vincolata per dote*.	*Aventi diritto all'eredità di* Schneider Graziosi Lydia fu Raffaele, moglie di Lugli Enrico, dom. a Torino.
Id. Serie G	778	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie I	716	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie L	752	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie M	744	11.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie O	726	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	308174	1.648,50	De Barbieri Luigi, Maria Teresa, *Elisa* e *Adriano* di *Alfredo* e prole nascitura da Gismondi Enrichetta fu Luigi, moglie di De Barbieri *Alfredo* fu Bernardo, con usufrutto a Landò Teresa fu Angelo, ved. Gismondi Luigi.	De Barbieri Luigi, Maria Teresa, *Elisa Adriana* di *Vittorio Alfredo* e prole nascitura di Gismondi Enrichetta fu Luigi, moglie di De Barbieri *Vittorio Alfredo*, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	285369	21 —	Buzio *Sabina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Milanese Ermenegilda.	Buzio *Carolina Sabina*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	255273	115,50	Carlevaro *Iginia* fu Luigi, minore sotto la tutela di Marescotti Felice fu Domenico, dom. in Cuccaro Monferrato (Alessandria).	Carlevaro *Emma Iginia* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	266295	28 —	Carlevaro *Iginia* fu Luigi, minore sotto la tutela di Carlevaro Ettore fu Luigi, dom. in Cuccaro Monferrato.	Carlevaro *Emma Iginia* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	342491	70 —	Carlevaro *Iginia* fu Luigi, moglie di Moschini Carlo, dom. a Gabutti, frazione di Camerana (Cuneo).	Carlevaro *Emma Iginia* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	695512	350 —	Quattrino *Teresa* di Serafino, nubile, domiciliata a Pont Canavese (Torino).	Quattrino *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	756230	1.750 —	Quattrino *Teresa* di Serafino, moglie di De Stefanis Gioacchino fu Modesto, domiciliata a Pont Canavese.	Quattrino *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	92509	140 —	Orrione *Teresa*, nubile del vivente Francesco, dom. a Pont Canavese.	Orione *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	124517	38,50	Orione *Teresa* di Francesco, moglie di Serafino Quattrino, dom. a Pont Canavese.	Orione *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Id.	725832	105 —	Biggio *Carlo* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rapallo.	Biggio *Giuseppe Carlo*, ecc., come contro.
Id.	639967	35 —	Molteni Angela, Giuditta, Emilia, Genovieffa o Genoeffa e Teresa fu Santino, minori sotto la patria potestà della madre Guanziroli *Carolina* di Carlo, ved. di Molteni Santino, con usufrutto a Guanziroli *Carolina* di Carlo, ved di Molteni Santino, dom. a Cantù (Como).	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Guanziroli *Maria Carolina* di Carlo, ved. di Molteni Santino, con usufrutto a Guanziroli *Maria Carolina*, ecc., come contro.
Id.	818801	742 —	Pagliani *Stefano* fu Pietro, dom. a Genova, vincolato di usufrutto.	Pagliani *Giovanni Stefano* fu Pietro, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	41588	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	39404	140 —	Raffo *Matilde* fu Sebastiano, ved. di Raffo Nicola, dom. a Genova.	Raffo *Vittorina Metilde* fu Sebastiano, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	788322	1.225 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	608015	157,50	Beltrando *Maria* fu Giacomo, moglie di Grandolini Luigi, dom. a Torino.	Beltrando *Anna Maria* fu Giacomo, ecc., come contro.
P. N. 5 %	11817	265 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 4 % (1951) Serie A-5	144	Capitale 5.000 —	Spinola *Virginia Orietta* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Spinola *Orietta Virginia Matilde*, ecc., come contro.
Id. Serie A-8	157	100.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie A-17	112	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 febbraio 1947 *Il direttore generale*: CONTI

(1222)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.